



Juridical Observatory on Digital Innovation
Osservatorio Giuridico sulla Innovazione Digitale

DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE*

Rubrica di aggiornamento dell'OGID.

Questa rubrica di aggiornamento è curata dal Prof. Salvatore Orlando e dal Dott. Mario Mauro nell'ambito delle attività dell'OGID, Osservatorio Giuridico sulla Innovazione Digitale, costituito presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell'Università di Roma "La Sapienza" (<https://web.uniroma1.it/deap/ogid> - jodi.deap@uniroma1.it).

SOMMARIO

1. [2025/1\(1\)SO](#) L'annuncio della Commissione europea dell'intenzione di ritirare la proposta di regolamento ePrivacy e la proposta di direttiva sulla responsabilità da IA – **Salvatore Orlando**
2. [2025/1\(2\)MC](#) Le Linee guida della Commissione europea sulle pratiche di IA vietate ai sensi dell'AI Act del 4.2.2025 – **Michele Ciancimino**
3. [2025/1\(3\)RA](#) Le Linee guida della Commissione europea sulla definizione di sistema di IA ai sensi dell'AI Act del 6.2.2025 – **Riccardo Alfonsi**
4. [2025/1\(4\)RMo](#) Le FAQs della Commissione europea sui modelli di IA per finalità generali ai sensi dell'AI Act dell'11.3.2025 – **Roberta Montinaro**
5. [2025/1\(5\)EG](#) Le FAQs della Commissione europea sul Data Act del 3.2.2025 versione 1.2 – **Elisa Grossi**
6. [2025/1\(6\)AS](#) I modelli di clausole contrattuali per l'approvvigionamento di IA ad alto rischio da parte delle autorità pubbliche predisposti dalla Commissione europea del febbraio 2025 – **Agostino Sola**

* Contributo non sottoposto a referaggio ai sensi dell'art. 2.2, lett. c), del Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 306 del 21.12.2023.



7. [2025/1\(7\)TB](#) L'annuncio del 4.2.2025 da parte dell'AI Office della creazione di un living repository per la pubblicazione delle pratiche di alfabetizzazione in materia di IA – **Timoteo Bucci**
8. [2025/1\(8\)FBe](#) Il documento dell'Autorità olandese per la protezione dei dati personali (AP) del febbraio 2025 sull'alfabetizzazione in materia di IA – **Francesca Bertelli**
9. [2025/1\(9\)SO](#) Il provvedimento del Garante privacy italiano contro DeepSeek del 30.1.2025 – **Salvatore Orlando**
10. [2025/1\(10\)AN](#) Le due raccomandazioni dell'autorità francese per la protezione dei dati personali (CNIL) su IA e GDPR del 7.2.2025 – **Arianna Neri**
11. [2025/1\(11\)AB](#) Le Linee guida EDPB 1/2025 sottoposte a consultazione sulla pseudoanonimizzazione dei dati personali – **Alessandro Bernes**
12. [2025/1\(12\)DML](#) Il Parere EDPS del 21.2.2025 sul consenso degli interessati al trattamento di dati sanitari con uso di software collegato a un sistema sanitario nazionale – **Davide Maria Locatello**
13. [2025/1\(13\)VH](#) La sentenza della CGUE del 25.2.2025 (causa C-233/23) sul possibile carattere abusivo del rifiuto da parte di un'impresa in posizione dominante di assicurare che la sua piattaforma sia interoperabile con la app di un'altra impresa (caso Enel v. Google per la piattaforma *AndroidAuto* e la app *JuicePass*) – **Victor Hartl**
14. [2025/1\(14\)BP](#) La sentenza della CGUE del 27.2.2025 (causa C-203/22) su diritto di accesso e di informazione su processi decisionali automatizzati (incluse profilazioni), segreti commerciali e dati personali di terzi (caso Dun & Bradstreet Austria GmbH) – **Beniamino Parenzo**
15. [2025/1\(15\)ITe](#) La sentenza della CGUE del 13.3.2025 (causa C-247/23) sul diritto di rettifica dei dati personali ai sensi del GDPR e il riconoscimento della identità di genere delle persone transgender – **Irene Terenghi**
16. [2025/1\(16\)MMan](#) La sentenza del Tribunale della CGUE dell'08.01.2025 nella causa T-354/22 di condanna della Commissione europea al risarcimento di danni non patrimoniali per violazione del GDPR – **Matteo Mansi**



17. [2025/1\(17\)CAT](#) – Lo *use case* sui dati sintetici pubblicato nell’ambito dei lavori del G7 di Roma dei Garanti Privacy – **Carmine Andrea Trovato**
18. [2025/1\(18\)ES](#) Il Decreto legislativo 10 marzo 2025, n. 23 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del DORA (regolamento UE 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario) – **Emanuele Stabile**
19. [2025/1\(19\)AGG](#) Il Working Paper 1476 del febbraio 2025 della Banca d’Italia intitolato *Artificial Intelligence and relationship lending* – **Alfio Guido Grasso**
20. [2025/1\(20\)FDA](#) La bozza di Linee guida dell’AGID del 14.2.2025 sull’uso dell’IA nella PA in consultazione fino al 20 marzo 2025 – **Filippo D’Angelo**
21. [2025/1\(21\)EF](#) La sentenza della Corte di Cassazione 5334/25 del 28 febbraio 2025 su utilizzo dei contenuti di una chat privata di WhatsApp ed illegittimità del licenziamento - **Emanuela Fiata**
22. [2025/1\(22\)GD](#) La sentenza del TAR Lazio, II sez. n. 4546/2025 del 3.3.2025 in materia di appalti pubblici sulla valutazione della proposta di utilizzo di applicativi di IA in una procedura di gara – **Giorgia Diotallevi**
23. [2025/1\(23\)RRa](#) Le Linee guida adottate dalla Repubblica Popolare Cinese per l’etichettatura dei contenuti diffusi online dai sistemi di IA generativa – **Rachele Ranieri**
24. [2025/1\(24\)LS](#) Il disegno di legge dello Stato della Virginia (USA) sui sistemi di IA ad alto rischio: High-Risk Artificial Intelligence Developer and Deployer Act (House Bill No. 2094) – **Ludovica Sposini**
25. [2025/1\(25\)FRo](#) La pubblicazione della Parte 2 dell’AI Report del Copyright Office degli Stati Uniti d’America del 29.1.2025 – **Francesca Rotolo**
26. [2025/1\(26\)EB](#) La nuova consultazione del governo UK su copyright e IA: le opzioni sul Text and Data Mining – **Emanuela Burgio**
27. [2025/1\(27\) LC](#) Le indagini annunciate il 3.3.2025 dalla ICO del Regno Unito sull’uso delle informazioni personali dei minori da parte di TikTok e sulla verifica dell’età da parte di Reddit e Imgur – **Lucio Casalini**



28. [2025/1\(28\)FG](#) Il caso USA (Delaware) di condanna e declaratoria negativa della eccezione di *fair use* per l'uso di opere coperte da copyright per allenamento sistemi di IA (Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH et al v. ROSS Intelligence Inc.) – **Francesco Grossi**
29. [2025/1\(29\)DDA](#) – La ‘Carta internazionale su cultura e innovazione’ presentata al Summit sull’intelligenza artificiale di Parigi di febbraio 2025 da 38 organizzazioni internazionali delle industrie culturali e creative, al fine di porre l’attenzione dei paesi partecipanti sulle tematiche del diritto d’autore nell’era della AI - **Deborah De Angelis**

Una raccolta indicizzata dei numeri della rubrica degli anni 2020-2023 è disponibile su: <http://www.personaemercato.it/atlante-storico-del-diritto-dei-dati-anni-2020-2023/>

tale da ostacolare il mantenimento o lo sviluppo della concorrenza sul mercato rilevante, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto pertinenti.

3) L'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, qualora un comportamento consistente, per un'impresa in posizione dominante, nel rifiutare di garantire l'interoperabilità di un'applicazione sviluppata da un'impresa terza con una piattaforma digitale di cui l'impresa in posizione dominante è titolare possa essere qualificato come abuso, ai sensi di tale disposizione, quest'ultima impresa può utilmente invocare, quale giustificazione oggettiva del suo rifiuto, l'inesistenza di un modello che consenta di garantire tale interoperabilità alla data in cui l'impresa terza ha chiesto tale accesso, quando la concessione di una siffatta interoperabilità mediante tale modello comprometterebbe, di per sé e alla luce delle proprietà dell'applicazione per la quale è richiesta l'interoperabilità, l'integrità della piattaforma stessa o la sicurezza del suo utilizzo, o ancora quando sarebbe impossibile per altre ragioni tecniche garantire tale interoperabilità sviluppando detto modello. In caso contrario, l'impresa in posizione dominante è tenuta a sviluppare un siffatto modello, entro un termine ragionevole necessario a tal fine e a fronte, eventualmente, di un corrispettivo economico adeguato, che prenda in considerazione le esigenze dell'impresa terza che ha chiesto tale sviluppo, il costo effettivo di quest'ultimo e il diritto dell'impresa in posizione dominante di trarne un profitto adeguato.

VICTOR HARTL

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62023CJ0233>

2025/1(14)BP

La sentenza della CGUE del 27.2.2025 (causa C-203/22) su diritto di accesso e di informazione su processi decisionali automatizzati (incluse profilazioni), segreti commerciali e dati personali di terzi (caso Dun & Bradstreet Austria GmbH)

Il 27 febbraio 2025 la Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha pronunciato una decisione nella causa C-203/22, avente ad oggetto l'interpretazione, da un lato, degli artt. 15(1)(h) e 22 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e, dall'altro lato, dell'art. 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti. Di seguito i fatti da cui ha avuto origine il giudizio *a quo*.

Un operatore di telefonia mobile negava a una persona fisica (CK) la conclusione o la proroga di un contratto che avrebbe comportato il pagamento mensile di € 10,00, adducendo che, in base alla valutazione automatizzata della sua qualità creditizia effettuata dalla società Bisnode

Austria GmbH, divenuta Dun & Bradstreet Austria GmbH (**D&B**), egli non avrebbe avuto una sufficiente solvibilità finanziaria. Adita da CK, l'autorità austriaca per la protezione dei dati (il **Garante privacy austriaco**), quest'ultima ingiungeva a D&B di comunicargli informazioni significative sulla logica utilizzata nel processo decisionale automatizzato. La decisione del Garante privacy austriaco veniva impugnata da D&B dinanzi al *Bundesverwaltungsgericht* (**Corte amministrativa federale austriaca**): a causa di un segreto commerciale protetto, asseriva la ricorrente, essa non era tenuta a fornire a CK alcuna informazione ulteriore rispetto a quelle che già erano state fornite. La Corte amministrativa federale austriaca respingeva l'impugnazione di D&B e la decisione diveniva definitiva ed esecutiva. CK presentava, dunque, domanda di esecuzione forzata all'amministrazione comunale della città di Vienna (l'autorità esecutiva), la quale, tuttavia, la respingeva affermando che D&B, sebbene non avesse fornito ulteriori informazioni, aveva cionondimeno sufficientemente adempiuto ai suoi obblighi informativi. Avverso tale decisione, CK proponeva, quindi, ricorso al *Verwaltungsgericht Wien* (**Tribunale amministrativo di Vienna o giudice del rinvio**), il quale decideva di sospendere il giudizio per sottoporre alla CGUE un'articolata serie di domande pregiudiziali.

Più in dettaglio, con le questioni prima, seconda e terza *sub a*), congiuntamente esaminate dalla CGUE, il giudice del rinvio chiede anzitutto se l'articolo 15(1)(h) GDPR «debba essere interpretato nel senso che, in caso di processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, ai sensi dell'articolo 22 GDPR, l'interessato può pretendere dal titolare del trattamento, a titolo di “informazioni significative sulla logica utilizzata”, una spiegazione esaustiva della procedura e dei principi concretamente applicati per usare, con mezzi automatizzati, i dati personali relativi a tale persona al fine di ottenerne un determinato risultato, quale un profilo di solvibilità».

Per rispondere al quesito, la CGUE ha fatto ricorso, nell'ordine, ad argomenti di carattere letterale, sistematico e teleologico.

Circa il primo: dopo avere rilevato che le accezioni del concetto di “informazioni significative” divergono nelle varie versioni linguistiche della disposizione - «con alcune che privilegiano, al pari della versione in lingua francese, la funzionalità (“*nuttige*” in lingua neerlandese, “*úteis*” in lingua portoghese) o la pertinenza (“*pertinente*” in lingua rumena) delle informazioni da fornire, mentre altre insistono più sulla loro importanza (“*significativa*” in lingua spagnola e “*istotne*” in lingua polacca)» ed altre ancora, come la versione in lingua tedesca e quella in lingua inglese, rispettivamente “*aussagekräftig*” e “*meaningful*”, fanno riferimento «alla buona intelligibilità di dette informazioni» - la Corte giunge ad affermare che «la diversità di accezioni utilizzate nelle varie versioni linguistiche deve essere intesa nel senso di una complementarità» di quei medesimi significati. Peraltro, si aggiunge sempre su di un piano letterale, anche il riferimento alla “logica utilizzata” «che costituisce l'oggetto di dette “informazioni significative” può coprire un ampio ventaglio di “logiche”»: ciò pure può rilevarsi «da alcune versioni linguistiche di detta disposizione che utilizzano termini che, in modo complementare, si riferiscono a diversi

aspetti dell’accezione comune del concetto di “logica”. Così, ad esempio, nelle versioni in lingua ceca e polacca, si fa riferimento, rispettivamente, ai termini “*postupu*” e “*zasady*”, che possono essere tradotti con “procedura” e “principi”».

Quanto, poi, all’analisi sistematica, richiamato un proprio precedente (sentenza del 7.12.2023, causa C-634/21, SCHUFA Holding AG; v. in questa Rubrica la notizia n. 20 del n. 4/2023 [[2023/4\(20\)RM](#)] e *Atlante*, p. 458), ove si dichiarava che, nel caso di un processo decisionale automatizzato, il diritto di accesso di cui all’art. 15(1)(h) GDPR «forma un tutt’uno con gli obblighi di informazione» imposti al titolare dagli artt. 13(2)(f) e 14(2)(g) GDPR, la CGUE mette dunque in relazione tali disposizioni con «il requisito di trasparenza» previsto all’art. 12 GDPR: «al fine di garantire che l’interessato sia messo in grado di comprendere pienamente le informazioni che gli sono fornite dal titolare del trattamento, detto art. 12, par. 1 [GDPR], obbliga quest’ultimo ad adottare misure appropriate, in particolare per fornire all’interessato tali dati e informazioni in forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro».

Rispetto, infine, all’argomento teleologico: ricordato che obiettivo generale del GDPR è quello di «garantire un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare del loro diritto alla protezione dei dati personali», il diritto di accesso previsto all’articolo 15 GDPR, si afferma, deve consentire all’interessato di verificare che i dati personali che lo riguardano siano corretti e trattati in modo lecito, affinché egli sia messo in effettiva condizione di esercitare i propri diritti. Per quanto, poi, riguarda il «contesto specifico di un processo decisionale fondato esclusivamente su un trattamento automatizzato, lo scopo principale» del diritto di accesso «è quello di consentirgli di esercitare in modo efficace i diritti riconosciutigli dall’articolo 22, par. 3 [GDPR]», ovvero, in particolare, il diritto di esprimere la propria opinione sulla decisione adottata nei suoi confronti e quello di contestarla. Invero, si aggiunge, «se le persone su cui incide una decisione automatizzata non fossero in grado di comprendere le ragioni che hanno condotto a tale decisione prima di esprimere il loro punto di vista o di contestarla, tali diritti non potrebbero adempiere pienamente al loro scopo di proteggere tali persone dai rischi specifici per i loro diritti e le loro libertà derivanti dal trattamento automatizzato dei loro dati personali».

Ecco che, allora, con precisione quasi “algebrica”, dalla “sommatoria” di tutto quanto sopra, la CGUE arriva a concludere «che il diritto di ottenere “informazioni significative sulla logica utilizzata” in un processo decisionale automatizzato deve essere inteso come un diritto alla spiegazione della procedura e dei principi concretamente applicati per utilizzare, con mezzi automatizzati, i dati personali dell’interessato al fine di ottenerne un risultato specifico, come un profilo di solvibilità. Per consentire all’interessato di esercitare in modo efficace i diritti riconosciutigli dal [GDPR] e, in particolare, dall’articolo 22, paragrafo 3, di quest’ultimo, tale spiegazione deve essere fornita mediante informazioni pertinenti e in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente

accessibile». Ne deriva, quindi, precisa ulteriormente la Corte che se, dall'un lato, certo non può considerarsi soddisfacente né la «comunicazione di una formula matematica complessa, come un algoritmo, né la descrizione dettagliata di tutte le fasi di un processo decisionale automatizzato, in quanto nessuno di questi metodi costituirebbe una spiegazione sufficientemente concisa e comprensibile», dall'altro lato le «informazioni significative» devono «descrivere la procedura e i principi concretamente applicati in modo tale che l'interessato possa comprendere quali dei suoi dati personali sono stati utilizzati in che modo nel processo decisionale automatizzato in questione, senza che la complessità delle operazioni da eseguire nel contesto del processo decisionale automatizzato possa esonerare il titolare del trattamento dal suo dovere di spiegazione».

Tanto definito, la CGUE passa quindi alla disamina congiunta della terza questione, *sub b)* e *c)*, della quarta questione, *sub a)* e *b)*, della quinta e della sesta questione, con le quali il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 15(1)(h) GDPR «debba essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui il titolare del trattamento ritenga che le informazioni da fornire all'interessato conformemente a tale disposizione contengano dati di terzi protetti da tale regolamento o segreti commerciali, ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2016/943, tale titolare è tenuto a comunicare tali informazioni asseritamente protette all'autorità di controllo o al giudice competente, cui spetta ponderare i diritti e gli interessi in gioco al fine di determinare la portata del diritto di accesso dell'interessato».

Prendendo le mosse dalla menzione dei Considerando 4 e 63 GDPR, e richiamando quanto già affermato in un proprio precedente avente ad oggetto il diritto di ottenere una copia dei dati personali *ex art.* 15, par. 4, GDPR (sentenza del 4.5.2023, causa C-487/21, Österreichische Datenschutzbehörde e CRIF), la Corte imposta preliminarmente il ragionamento sul piano «metodologico»: in caso di conflitto tra l'esercizio, da un lato, del «diritto di accesso pieno e completo» ai dati personali e, dall'altro, i diritti o le libertà altrui, tra cui, il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, e segnatamente i diritti d'autore che tutelano il software, «occorre effettuare un bilanciamento tra i diritti e le libertà in questione».

Il tema problematico, dunque, implicitamente e di necessità, si sposta sulla individuazione del soggetto al quale spetti di effettuare tale bilanciamento. Ebbene, facendo ancora applicazione di altro suo precedente (sentenza del 2.3.2023, causa C-268/21, Norra Stockholm Bygg), in cui si affermava che «un giudice nazionale può ritenere che i dati personali delle parti o di terzi debbano essergli comunicati al fine di poter ponderare, con piena cognizione di causa e nel rispetto del principio di proporzionalità, gli interessi in gioco», la CGUE giunge a ritenere che anche nelle ipotesi di cui trattasi le informazioni oggetto del diritto di cui all'art. 15 GDPR «devono essere comunicate all'autorità di controllo o al giudice competente» al fine di determinare la portata dell'accesso.

Conseguentemente, e alla luce della necessità di una valutazione caso per caso, la Corte conclude anzitutto per l'incompatibilità con l'art. 15(1)(h) GDPR di una disposizione (quale quella invocata nel giudizio *a quo*) la



quale escluda *tout court* il diritto di accesso dell'interessato nelle ipotesi in cui tale accesso possa compromettere un segreto commerciale o un segreto aziendale del titolare del trattamento o di un terzo, non potendo invero uno Stato membro «stabilire in modo definitivo l'esito della ponderazione caso per caso dei diritti e degli interessi in gioco imposta dal diritto dell'Unione». Diversamente, chiude la sentenza, l'art. 15(1)(h) GDPR «deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui il titolare del trattamento ritenga che le informazioni da fornire all'interessato conformemente a tale disposizione contengano dati di terzi protetti da tale regolamento o segreti commerciali, ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2016/943, detto titolare è tenuto a comunicare tali informazioni asseritamente protette all'autorità di controllo o al giudice competenti, cui spetta ponderare i diritti e gli interessi in gioco al fine di determinare la portata del diritto di accesso dell'interessato».

BENIAMINO PARENZO

[Sentenza CGUE 27.2.2025 \(C-203/22\)](#)

2025/1(15)ITe

La sentenza della CGUE del 13.3.2025 (causa C-247/23) sul diritto di rettifica dei dati personali ai sensi del GDPR e il riconoscimento della identità di genere delle persone transgender

Con la sentenza del 13 marzo 2025 nella causa C-247 (la **Sentenza**), la Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha risposto a due domande sollevate dal giudice nazionale, riassunte dall'Avvocato Generale Anthony Michael Collins nelle sue conclusioni come segue: l'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) «[...] impone all'organismo che tiene un registro nazionale dei rifugiati di rettificare i dati personali in esso registrati concernenti il genere di una persona? In caso affermativo, quali prove esso può richiedere a una persona che chieda la rettifica di tali dati?».

Con la sentenza in commento, la GCUE ha fornito un'interpretazione circa il **diritto alla rettifica dei dati personali prevista dall'art. 16 GDPR**, affermando:

- **che uno Stato membro non può invocare l'assenza, nel proprio diritto nazionale, di una procedura di riconoscimento giuridico della trans-identità, per ostacolare l'esercizio di tale diritto; e**
- **la pratica di uno Stato membro di subordinare, mediante una prassi amministrativa, l'esercizio di tale diritto alla produzione di prove di un trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale è incompatibile con il diritto dell'UE.**

L'origine della vicenda e il rinvio pregiudiziale che hanno dato luogo a questa importante pronuncia della CGUE sono di seguito riassunti.

V.P. (la **Parte Ricorrente**) è una persona di cittadinanza iraniana, assegnata femmina alla nascita, a cui, nel 2014, l'autorità competente